



## Premi e crediti d'imposta nel Decreto "CURA ITALIA"

IL Decreto-legge n. 18 del 17.03.2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020 denominato "CURA ITALIA" con gli artt. 63-64-65 collocati nel Titolo IV, dedicato alle "Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese", introduce un premio per i lavoratori dipendenti e due crediti d'imposta per imprese e professionisti. Nello specifico abbiamo:

- **Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)**: la norma concede un **premio di 100 euro** ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con un **reddito complessivo da lavoro dipendente** nel 2019 non superiore a 40.000 euro.

**ATTENZIONE:** la norma stranamente pone come limite il "**reddito complessivo da lavoro dipendente**" che sembrerebbe derivante dal solo lavoro dipendente svolto nel 2019 anche con più CU, mentre sia la relazione illustrativa che la relazione tecnica si riferiscono al **reddito complessivo tout court** (che corrisponderebbe al rigo RN1 modello REDDITI-PF/2020 e al rigo 11 modello 730-3/2020); l'**Agenzia delle Entrate con il "vademecum" di 14 slide pubblicato sulla rivista on line "Fisco Oggi" del 19.03.2020** riprende fedelmente la norma di legge indicando in 40.000 euro il reddito limite determinato dal reddito complessivo da lavoro dipendente percepito nel 2019.

È vero che la norma è scritta così, ma forse merita una correzione in sede di conversione in legge perché chi ha un imponibile da lavoro dipendente inferiore a 40.000 euro ben può avere un reddito complessivo di altro maggiore importo per altri redditi legittimamente conseguiti.

Se invece la ratio è quella di premiare chi, con abnegazione, è andato al lavoro in attività non sospese, pur potendo collocarsi in ferie autorizzate dall'emergenza epidemiologica, allora un limite di reddito non si doveva nemmeno porre.

Forse è opportuna una ulteriore precisazione anche per chi dovrà materialmente calcolare il bonus il mese prossimo.



Il premio di 100 euro spetta per il **solo mese di marzo 2020** (*anche se potrebbe essere prorogato*) e deve essere rapportato al numero di giorni svolti **nella propria (ordinaria) sede di lavoro** (quindi poco meno di 4 euro al giorno se lo dividiamo per le 26 giornate convenzionali) nel già menzionato mese, ai dipendenti che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuano a prestare servizio (*naturalmente per le attività non sospese d'imperio dai decreti*).

Il premio, che **non concorre alla formazione del reddito**, dovrà essere attribuito dal datore di lavoro in via automatica se possibile con la retribuzione del mese di aprile e, comunque, entro i termini previsti per il conguaglio di fine anno.

Il premio erogato potrà essere recuperato dai datori di lavoro sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione con il modello di versamento F24.

- **Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)**: la norma prevede l'introduzione di un credito d'imposta per il periodo d'imposta 2020 a favore sia del reddito d'impresa che di lavoro autonomo, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19.

Il credito spettante è pari al **50% delle spese** di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate **fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario**.

Il limite massimo di spesa previsto per il 2020 è di 50 milioni di euro corrispondente, quindi, a **100 milioni di costi agevolati sostenuti dai beneficiari**.

Per conoscere le modalità applicative e di fruizione del credito d'imposta è prevista l'emanazione entro sessanta giorni di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze che verranno dettate in funzione anche del rispetto del limite di spesa previsto.



- **Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)**: la norma stabilisce l'introduzione di un credito d'imposta per i soli **esercenti attività d'impresa** per i quali risulta sospesa l'attività, nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione** dovuto come da contratto (senza alcun riferimento all'avvenuto pagamento del canone) per il mese di **marzo 2020 (salvo proroghe)** per gli immobili rientranti nella **categoria catastale C1** (negozi e botteghe), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Penalizzati, quindi, gli esercizi commerciali che svolgono la loro attività in locali diversi dalla categoria catastale C1 pur essendo negozi la cui attività è sospesa, magari per mancata modifica catastale da parte del proprietario, o quelli che esercitano in locali accatastati in categoria D.

I contratti di locazione dovranno ovviamente risultare regolarmente registrati e il credito d'imposta sarà calcolato sul canone denunciato all'ADE per il periodo, anche perché la stima dell'ammontare del credito d'imposta (356.300.000 euro) è stata calcolata utilizzando per l'elaborazione i modelli di Registrazione Locazioni Immobiliari (RLI).

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello di versamento F24 con il **codice tributo "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"**, istituito con la **Risoluzione n. 13/E del 20.03.2020 utilizzabile a partire dal 25.03.2020** Sono esclusi da questa misura tutti i soggetti elencati negli allegati 1) e 2) del DPCM 11.03.2020 la cui attività non è sospesa ancorché la svolgano in un locale di categoria C1; risultano pertanto esclusi:

### **Allegato 1**

#### **COMMERCIO AL DETTAGLIO**

*Ipermercati*

*Supermercati*

*Discount di alimentari*

*Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari*

*Commercio al dettaglio di prodotti surgelati*

*Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici*



*Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)*

*Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati*

*Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)*

*Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico*

*Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari*

*Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione*

*Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie*

*Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica*

*Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati*

*Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale*

*Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici*

*Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia*

*Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento*

*Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini*

*Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet*

*Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione*

*Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono*

*Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici*

## **Allegato 2**

*Servizi per la persona*

*Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali*

*Altre lavanderie, tintorie*

*Servizi di pompe funebri e attività connesse*

**Sondrio, 21 marzo 2020**

**Zambon Giuseppe (Ivan)**